



03957 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

Oggetto

*PREVIDENZA

Ud. 12/12/2014 - PU

R.G.N. 22963/2012

Aut. 3957
Rep.
CV + CI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22963-2012 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ALESSANDRA BARBERO giusta procura in
calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,

presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO
giusta procura in calce al ricorso notificato;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 136/2012 della CORTE D'APPELLO di
TORINO 7/02/2012, depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l'Avvocato Alessio Petretti difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;

udito l'Avvocato Sergio Preden difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso.

FATTO

██████████ conveniva in giudizio l'INPS esponendo di aver ottenuto
dall'INAIL il riconoscimento di alcuni periodi non consecutivi di
esposizione qualificata all'amianto, di durata complessivamente
ultradecennale, e chiedendo il riconoscimento dell'esposizione anche
per gli ulteriori periodi dal 17.9.73 al 31.10.74 e dal 1°.6.78 al 31.7.78
con conseguente condanna dell'INPS alla rivalutazione della sua
anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27
marzo 1992 n. 257.

L'adito giudice accoglieva la domanda.

Sul gravame dell'INPS, la Corte di Appello di Torino riformava la
decisione del Tribunale e rigettava la domanda del ██████████.

La Corte territoriale riteneva che il terzo motivo di appello formulato
dall'istituto era fondato ed aveva rilievo assorbente rispetto agli altri
pure proposti. In particolare, osservava: che nella relazione il

consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato che "per quanto riguarda la frequenza di esposizione, le mansioni svolte dal ricorrente, in maniera del tutto cautelativa è possibile ipotizzare in termini probabilistici e cautelativi una media di 2 ore al giorno per tutto l'anno lavorativo (240 giorni)"; che tale valore medio giornaliero di esposizione all'amianto era inferiore al limite costantemente indicato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui occorreva "...verificare se vi era stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno."

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il ■■■■ affidato ad un unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l'INPS.


Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 3° del d.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 e 13, comma 8°, della legge n. 257 del 1992.

Si assume che il giudice del gravame non aveva correttamente interpretato il principio di diritto affermato da questa Corte nella decisione n. 4650 del 26 febbraio 2009. Ed infatti, in tale decisione non era stato affatto detto che l'esposizione all'amianto doveva essere effettiva in tutte le otto ore giornaliere. In effetti la norma richiedeva che, valutata l'esposizione nelle otto ore, occorreva verificare se concentrazione a cui il soggetto era stato esposto, distribuita nell'arco delle otto ore, superava la soglia delle 0,1 fibre/cc.

Ciò precisato sottolineava che il consulente tecnico, nella relazione espletata in prime cure, aveva riconosciuto al ■■■■ una esposizione qualificata rischio amianto (nella misura di 0,15 f/cc) nel periodo oggetto di valutazione e ciò in quanto l'esposizione media giornaliera era stata di 0,15 ff/cc (calcolando che l'esposizione era stata per due

ore a 0,6 ff/cc e, quindi, applicando la formula Verdel -Ripanucci, la media giornaliera ed di 0,15 ff/cc).

Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all' amianto - ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" - occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. (per tutte: Cass. Ordinanza n. 10671 del 26/06/2012). In effetti, ciò che rileva è l'esposizione media giornaliera nell'arco delle otto ore lavorative, che è cosa diversa dall'affermare che l'esposizione debba superare necessariamente il limite delle 0,1 ff/cc in ciascuna delle otto ore. Sul punto vale evidenziare che l'art. 24 del d.Lgs. n. 277/1991 - *ratione temporis* applicabile al caso in esame - prevede che l'esposizione alla poveri di amianto va calcolata "in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.." evidentemente facendo riferimento all'esposizione media nell'arco di otto ore (peraltro, anche l'art. 254 del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al primo comma stabilisce che "Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore ").



L'impugnata sentenza non ha, quindi, correttamente applicato il riportato principio di diritto.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione che deciderà la causa in conformità del predetto principio di diritto provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.


Il Consigliere estensore

dott. Giulio Fernandes



Il Presidente

dott. Pietro Curzio



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROBA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 26 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario

